



FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA

Dipartimento Mercato del Lavoro e Sicurezza Sociale Alimentare Ambientale

I lavoratori dell'agroindustria esclusi dalle norme riguardanti salute e sicurezza

Nota Flai su D. Lgs 106/09 (correttivo del D. Lgs. 81/08)

Il decreto n. 106 licenziato il 3 agosto 2009, riguardante modifiche e correzioni del cosiddetto Testo unico su salute e sicurezza, oltre ad indebolire complessivamente il quadro di tutele posto a base dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori circa la salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, apre, di fatto, per i lavoratori del comparto agroindustriale, una stagione di assoluta incertezza.

Il primo elemento su cui occorre soffermare l'attenzione è il fatto che il cosiddetto correttivo pone in essere una situazione di grande iniquità della norma rispetto alla platea dei lavoratori presenti nel nostro Paese.

Ci riferiamo, nella fattispecie, all'esclusione delle aziende agricole dal dovere di applicazione di parti rilevanti della norma.

Mediante la riscrittura dell'art. 4, comma 4, il decreto dispone infatti che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso, occorre far riferimento alla consistenza aziendale, specificando che per quanto concerne "il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA)". Dunque non unità intere, bensì frazioni.

Poiché la composizione strutturale delle aziende del settore, nonché la tipologia dell'attività stessa, fanno perno sulla stagionalità dei rapporti di lavoro, dovendo effettuare il computo dei lavoratori secondo le modalità appena esposte la stragrande maggioranza di aziende del settore agricolo viene sollevata dall'obbligo di attendere ad una serie di adempimenti obbligatori previsti dal decreto stesso.

L'immediata conseguenza che ne deriva è che la maggioranza dei lavoratori stagionali in agricoltura viene di fatto privata di un diritto, quello del lavorare in sicurezza.

Difatti, se la legge prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata in tutte le aziende, quelle la cui consistenza non supera le 10 unità lavorative presentano una

situazione di sostanziale deroga alla norma. L'art. 29 comma 5 recita infatti che in tali realtà i datori di lavoro "effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate" individuate dalla Commissione consultiva (art. 6), il cui obbligo di redazione è previsto entro il 31 dicembre 2010. Alle aziende viene data una ulteriore proroga per recepire tali procedure con una precisa disposizione che prevede la possibilità, non oltre il 30 giugno 2012, di autocertificare la valutazione dei rischi.

Poiché la legge individua la modalità di computo dei lavoratori stagionali delle aziende agricole come sopra esposto, queste rientrano a pieno nell'applicazione della deroga, la quale pone più di un interrogativo:

- non sono indicati i criteri secondo i quali il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e la conseguente autocertificazione;
- non viene individuata nessuna autorità garante dell'autocertificazione;
- non si fa cenno alla redazione del DVR, documento obbligatorio secondo quanto previsto dalla legge;
- non è prevista una data certa in nessuno di questi documenti.

Così come scritta la norma pone in essere una situazione di impossibilità per i lavoratori del comparto agricolo di essere tutelati sulla base di quegli istituti pur previsti dal decreto stesso. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR si riducono, di fatto, ad una mera enunciazione, svuotata di qualsiasi elemento di certezza.

Accanto a questo, c'è un secondo elemento che ci preme sottolineare, quello riguardante il campo di applicazione della norma nei confronti dei lavoratori del settore della pesca. Il recepimento dell'art. 3, comma 2 dal D. Lgs. 81/08 senza alcuna riscrittura circa l'aspetto temporale, proroga *tout court* di altri 12 mesi l'armonizzazione della normativa su salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca.

Il D. Lgs. 81/08 prevedeva inizialmente un tempo di 12 mesi per l'emanazione di uno specifico decreto volto ad armonizzare le leggi riguardanti la sicurezza a bordo e la sicurezza della navigazione (D. Lgs. 271/99, D. Lgs. 272/99, D. Lgs. 298/99 etc.). Il 'decreto mille proroghe' del dicembre scorso aveva già posticipato i termini al 16 maggio 2009 ma ora, con il D. Lgs. 106/09, l'armonizzazione non vedrà un suo compimento prima dell'agosto 2010.

Quello della pesca è un settore la cui normativa è da tempo deficitaria, troppo lontana dall'eterogeneità che caratterizza le varie tipologie di imprese operanti nel comparto e dunque di lavoratori, e che da oltre 10 anni attende un adeguamento. Il testo del correttivo, anziché rivedere i termini entro cui emanare il decreto di armonizzazione della legislazione per il settore, lo posticipa semplicemente, prolungando lo stato di inapplicabilità di numerosi adempimenti pure previsti dalle legge, quali ad esempio l'elezione del RLST, l'adeguamento dei DPI alle specificità dell'attività lavorativa a bordo, la periodicità delle visite mediche.

Un terzo elemento su cui non è possibile tacere riguarda poi lo svuotamento del Fondo per la piccola e media impresa, la pariteticità e gli RLST. Secondo quanto previsto dalla legge, il Fondo di cui all'art. 52 rappresenta lo strumento di "sostegno e finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione". Non solo. Il comma 2, lettera b) parla espressamente del "finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei lavoratori stagionali del settore agricolo".

Il fortissimo ridimensionamento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, dovuto alla eliminazione, con la riscrittura effettuata dal il D. Lgs. 106, della quota parte proveniente dalle sanzioni precedentemente previste dal D. Lg.s 81/08 per i datori di lavoro inadempienti, ha indebolito la capacità di questo istituto di operare validamente, andando a colpire proprio quei settori produttivi i cui lavoratori sono maggiormente privi di tutele, come l'agricoltura e la pesca.

Molte le domande che si impongono in tal senso:

- qual è la possibilità di un lavoratore agricolo stagionale "computato come frazione di unità lavorativa anno" di accedere al percorso formativo sui temi di salute e sicurezza che il Fondo dovrebbe attuare, quando egli non compare come unità lavorativa aziendale?
- In che misura un lavoratore di una piccola cooperativa di pesca può partecipare alla formazione e soprattutto può eleggere il suo RLST se tale attività non ha adeguato finanziamento?

Il decreto correttivo non solo non ha apportato quelle modifiche necessarie a rendere più cogenti le norme già contenute nel Testo unico, ma ha fatto di più, andando ad incidere in modo peggiorativo su adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro e che per i lavoratori dell'agricoltura e della pesca restano pura teoria.